

Ordinanza del DFI sui materiali e gli oggetti

Modifica del 14 marzo 2013

L'Ufficio federale della sanità pubblica,

visto l'articolo 27 dell'ordinanza del DFI del 23 novembre 2005¹ sui materiali e gli oggetti,

ordina:

I

L'allegato 6 dell'ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sui materiali e gli oggetti è sostituito dalla nuova versione qui annessa.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° aprile 2013.

14 marzo 2013

Ufficio federale della sanità pubblica:
Pascal Strupler

¹ RS 817.023.21

Allegato 6
(art. 26g e 26i)

Elenco delle sostanze ammesse per la fabbricazione degli inchiostri per imballaggi e requisiti in merito²

L'elenco delle sostanze ammesse il 1° aprile 2013 per la fabbricazione degli inchiostri per imballaggi e i relativi requisiti possono essere ottenuti presso l'Ufficio federale della sanità pubblica³ e sono pubblicati sul suo sito Internet all'indirizzo seguente:

www.bag.admin.ch/inchiostri_imballaggi

² Ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512), l'all. 6 non è più pubblicato nella Raccolta ufficiale delle leggi federali. Esso è consultabile in forma elettronica all'indirizzo www.bag.admin.ch/inchiostri_imballaggi.

³ Ufficio federale della sanità pubblica, 3003 Berna.